

Roma, 20 giugno 2025

Circolare n. 136/2025

Oggetto: Notizie in breve.

Previdenza – Decreto Coesione – Bonus Giovani – Su indicazione della Commissione europea dall'1 luglio p.v. la fruizione del *Bonus Giovani* (art.22 del DL n. 60/2024 convertito dalla legge n. 95/2024) sarà subordinata anche al rispetto del requisito dell'incremento occupazionale netto da parte dell'azienda che assume giovani under 35 su tutto il territorio nazionale, mentre attualmente tale requisito è richiesto solo per le assunzioni in zona ZES. L'INPS ha pertanto aggiornato il modulo di domanda per la fruizione dell'esonero contributivo - Messaggio INPS n. 1935 del 18.6.2025.

Cariche e nomine – Alessandro Pitto è stato confermato alla Presidenza della Fedespedi (*Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali*).

Congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [106/2025](#)
Allegato uno
S/s

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE

Roma, 18/06/2025

Messaggio n. 1935

OGGETTO: Articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Bonus Giovani. Aggiornamento requisiti e indicazioni operative

A seguito della pubblicazione in data 9 maggio 2025, nella sezione "Pubblicità legale" del sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del decreto interministeriale 11 aprile 2025, che ha definito i criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo c.d. Bonus giovani di cui all'articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (di seguito, decreto Coesione), con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025 sono state fornite indicazioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali relative alle due fattispecie di esonero, come previste dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 22.

In particolare, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto Coesione è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata ai sensi del successivo comma 7 del citato articolo 22 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all'occupazione per i giovani, l'aumento netto del numero totale di lavoratori nell'impresa.

Nello specifico, all'esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea, il citato Dicastero ha precisato che la legittima fruizione dell'esonero contributivo di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto Coesione, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell'incremento netto dell'occupazione.

Conseguentemente, tale condizione di ammissibilità viene richiesta, analogamente a quanto già previsto per la legittima fruizione dell'esonero "Donne" di cui all'articolo 23 del decreto Coesione (cfr. la circolare n. 91 del 12 maggio 2025) e per l'esonero "Giovani" di cui al comma 3 dell'articolo 22 del medesimo decreto (cfr. la citata circolare n. 90/2025), anche per l'esonero "Giovani" di cui al comma 1 dell'articolo 22 in argomento.

Pertanto, in aderenza a tale indicazione, è necessario un aggiornamento delle procedure attuative e del modulo di domanda con particolare riferimento alle indicazioni fornite con la citata circolare n. 90/2025 in relazione all'esonero di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto Coesione.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si comunica che la legittima fruizione dell'esonero contributivo di cui al comma 1 dell'articolo 22 in argomento, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell'incremento occupazionale netto.

Il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell'esonero "Giovani" di cui al decreto Coesione è stato implementato con l'inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: *"la legittima fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto"*.

Il Direttore generale
Valeria Vittimberga